



CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

Settore VI°
Politiche Sociali e Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali e Welfare Locale



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 27/07/2010)

Articolo 1

Al fine di garantire alla persona anziana la partecipazione attiva nel proprio contesto sociale, civile e culturale, il Comune di San Dona' di Piave istituisce il Servizio Civile degli Anziani che persegue l'obiettivo di promuovere e valorizzare il ruolo delle persone anziane nella società attraverso attività prestate nell'ambito di programmi di pubblica utilità che rispondano ad esigenze prioritarie e specifiche.

Articolo 2

Il servizio civile è destinato a persone che hanno compiuto i sessanta anni di età che possono ricoprire un ruolo ancora attivo, utilizzando la propria esperienza per rispondere ad esigenze espresse dalla collettività e che verranno impiegate nelle seguenti attività:

- a) Trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie;
- b) Sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;
- c) Sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;
- d) Animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
- e) Conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
- f) Iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
- g) Assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali.
- h) Attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;
- i) Interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
- j) Campagne e progetti di solidarietà sociale.

Articolo 3

La gestione, l'organizzazione ed il coordinamento delle prestazioni di servizio civile sono affidate ai Servizi Sociali del Comune e la Giunta Comunale ne disciplina i tempi e le modalità di attuazione.

Nell'individuazione, organizzazione e gestione delle attività del servizio civile, i Servizi Sociali del Comune si avvalgono delle indicazioni fornite dagli enti pubblici ed associazioni territoriali, dal

(

Comando di Polizia Locale, dai Servizi di Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo.

Articolo 4

I cittadini che intendono espletare il servizio civile devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere residenti nel Comune di San Dona' di Piave;
- 2) avere un'età non inferiore ai sessanta anni e non superiore agli ottanta anni all'atto di presentazione della domanda;
- 3) essere autosufficienti sotto il profilo fisico e psichico e possedere l'idoneità psico-fisica a prestare le attività prescelte, come da certificazione rilasciata dal medico curante di assistenza primaria;
- 4) inoltre, gli aspiranti agli incarichi dei servizi di vigilanza scuole e scuolabus dovranno produrre idoneo certificato medico rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene e sanità Pubblica della locale ASSL attestante l'idoneità fisica all'impiego.
- 5) non avere precedenti penali o carichi penali in corso

Articolo 5

I cittadini che intendono prestare servizio civile presentano apposita domanda, indirizzata al Sindaco, recante indicazione dell'attività a cui gradirebbero essere destinati, corredata dell'autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente Regolamento, unitamente alla certificazione della propria condizione reddituale (compreso l'ISEE e l'importo mensile della pensione) e di quella dell'eventuale coniuge convivente.

Il Dirigente del Settore VI del Comune, acquisite le domande, provvede a stilare e rendere pubblica la relativa graduatoria. Nella stesura della graduatoria viene data la precedenza ai cittadini anziani titolari di reddito più basso.

Articolo 6

Per l'ulteriore definizione dei requisiti per l'accesso all'attività di Nonni Vigili, si demanda ad apposita Determina del Dirigente del Settore II.

Articolo 7

Sulla scorta della graduatoria di cui all'articolo precedente, il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, sentiti i Dirigenti dei Settori presso i quali i volontari saranno impiegati, destina i cittadini anziani alle attività da questi ultimi prescelte, dandone comunicazione per iscritto agli interessati. Ciascun anziano può essere impegnato per un massimo di quattro ore giornaliere, fatta eccezione per quei servizi che richiedano una maggiore disponibilità oraria e per i quali non sia possibile predisporre più turni di servizio.

Articolo 8

Per quanto riguarda i servizi di vigilanza scuole, scuolabus e parchi comunali, gli stessi saranno coordinati dal Comando Polizia locale.

Articolo 9

Al fine di garantire l'impegno di tutti i cittadini che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del presente Regolamento, i Servizi Sociali predisporranno, nel corso dell'anno, una rotazione la più equa possibile nell'affidamento delle prestazioni.

Qualora tale rotazione nel corso dell'anno non permetta di espletare il servizio civile a tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, hanno priorità le domande dei cittadini che sono stati titolari di reddito più basso nell'anno immediatamente precedente a quello in cui si espletano le prestazioni

(

Articolo 10

I cittadini anziani impegnati nel servizio civile vengono, a cura dell'Amministrazione Comunale, assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

L'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare idoneo tesserino di riconoscimento munito di fotografia, numerato e timbrato dall'Ufficio competente.

Articolo 11

Trattandosi di una prestazione di servizi a terzi, effettuata senza un'autonomia economico-organizzativa del prestatore del servizio, le prestazioni configurano attività di lavoro autonomo svolto nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, 3° comma lett. A) del D.P.R. 29/09/1973 n. 597.

Ne deriva:

- a) l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni;
- b) l'assoggettamento degli emolumenti a ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'art. 25 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e successive modificazioni.

Il contratto individuale dovrà prevedere: l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali, la facoltà, per l'anziano, di articolare l'attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti, il compenso fissato per l'attività prestata e la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto con preavviso di almeno 7 giorni.

Articolo 12

Al cittadino anziano viene corrisposto un emolumento per ogni ora di servizio effettivamente prestata, ammontante, per l'anno in corso, ad euro 7,50 al netto della ritenuta I.R.P.E.F. a titolo d'acconto come per legge e rivalutabile annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 13

Alla copertura delle spese rivenienti dall'organizzazione del servizio e dal pagamento delle prestazioni effettuate, l'Amministrazione Comunale provvede attingendo sia a fondi propri, allocati in apposito capitolo di spesa nel Bilancio Comunale, sia a fondi regionali di cui alla L.R. 22/01/2010 n. 9.

Articolo 14

Il presente Regolamento entra in vigore all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.